

Regolamento per l'ammissione di nuovi soci

Art. 1 I soci

Possono essere soci dell'Associazione gli Ecomusei aventi sede e che svolgano attività in Piemonte, interessati alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari:

sono soci ordinari i soci fondatori, sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e quegli altri Ecomusei del Piemonte, che verranno ammessi come soci.

b) Soci onorari o sostenitori:

sono soci onorari o sostenitori le persone, enti o istituzioni, italiane o straniere, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto e rappresentanza.

Art. 2 Modalità di ammissione

L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, sentito il parere del Comitato Tecnico che relaziona in merito al possesso dei requisiti del richiedente. La richiesta di adesione deve essere formalmente deliberata dall'organo esecutivo dell'ente richiedente.

I soci ordinari richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti definiti dal presente regolamento.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione a socio ordinario

Contestualmente alla domanda di adesione, gli Ecomusei richiedenti devono allegare una relazione in cui dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- Un territorio con caratteristiche di omogeneità geografica e culturale, di dimensioni significative: uno o più comuni, con un patrimonio culturale rilevante;
- Una iniziativa espressione della collettività/comunità locale, che individua gli elementi del patrimonio da conservare e valorizzare e definisce le modalità della gestione dell'ecomuseo;
- Una organizzazione interna che favorisca la partecipazione e il coinvolgimento degli attori locali e degli abitanti;
- Un soggetto gestore (provincia, comunità montana, comune, unione di comuni, ente di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe, associazione) il cui ruolo sia riconosciuto dalla collettività;
- Un coordinatore – animatore dell'ecomuseo;
- Risorse umane e finanziarie adeguate per la gestione;
- Svolgere attività di ricerca, di interpretazione e di divulgazione del patrimonio culturale;
- Presenza attiva e documentata, da almeno 2 anni, sul territorio di riferimento.